

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i., recante Norme sul diritto agli studi universitari, che all'art. 16, comma 4, ha istituito il *"Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, che consente la destinazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore anche all'erogazione di borse di studio previste dall'articolo 8 della citata legge n. 390/1991;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"*, in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle Regioni sono gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 68/2012;

VISTO, altresì, il comma 7, del predetto art. 7 del D. Lgs. n. 68/2012 nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni <<... sono altresì definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale>>;

VISTA la legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l'articolo 1, comma 271, secondo cui: <<Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, che stanziava l'importo di euro 500.000.000,00 al fine di finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti;

CONSIDERATO, in particolare, che secondo quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della predetta misura di investimento 1.7 Missione M4C1, gli obiettivi da raggiungere sono, allo stato, i seguenti: l'assegnazione di una borsa di studio per l'accesso all'università ad almeno 300 mila studenti entro l'ultimo trimestre del 2023 e ad almeno 336 mila studenti entro l'ultimo trimestre del 2024;

VISTO il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 12 che così recita *"In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo"*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO l'art. 14, comma 5, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano azionale di ripresa e resilienza (PNRR), che così recita: «1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012»;*

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17.12.2021, registrato alla Corte dei conti il 17.01.2022 n. 107, recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”;*

VISTA la nota MUR prot. n. 13676 dell’11.05.2022, emanata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del predetto D.M. n. 1320/2021;

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento dei sopra citati obiettivi, le risorse derivanti dai fondi europei del PNRR, pari a 500 milioni di euro, sono ripartite ed assegnate con apposito provvedimento ministeriale in due *tranches* da 250 milioni di euro, rispettivamente nell’anno 2022 e nell’anno 2023, ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni delle borse di studio aggiuntive per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024;

TENUTO CONTO che, trattandosi di fondi comunitari, destinatarie delle predette risorse aggiuntive di cui al PNRR sono anche le Province autonome di Trento e Bolzano, pur non partecipando le stesse al riparto del FIS in base alla legge 191/2009, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021), come modificato dall’art. 19, comma 6 bis, del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022;

TENUTO CONTO, inoltre, che, come previsto in linea generale per tutte le risorse del PNRR, almeno il 40% delle suddette risorse aggiuntive dovranno essere destinate agli enti del diritto allo studio delle Regioni del Mezzogiorno, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

VISTO il decreto MIUR-MEF 11 ottobre 2017, prot. n. 798, di durata triennale (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2017 n. 2217), con il quale, in attuazione del predetto art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016, si è provveduto a determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni e, al contempo, in

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012, si è provveduto a definire i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS;

VISTO il decreto MUR-MEF 12 novembre 2020, prot. n. 853 (registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 n. 2275), con il quale, terminato il triennio di applicazione del predetto decreto prot. n. 798/2017, si è ritenuto di apportare alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto MUR-MEF 2 agosto 2023, prot. n. 1019 (registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 n. 2449), con il quale, terminato il triennio di applicazione del predetto decreto prot. n. 853/2020, si è ritenuto di apportare alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, prot. n. 662, con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente individuati dall'art.1, comma 271, della legge n. 232/2016 e di procedere alla predisposizione condivisa del decreto interministeriale di cui al richiamato articolo, è stato costituito un apposito *Tavolo Tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali*;

VISTE le raccomandazioni formulate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'adunanza del 27 luglio 2017, in sede di approvazione del predetto D.I. n. 798/2017, finalizzate a trasformare il Tavolo tecnico di cui all'indicato decreto del Capo dipartimento MIUR 29 marzo 2017, prot. n. 662, in un Tavolo permanente di collaborazione tra Ministero e Regioni per le questioni inerenti al Diritto allo studio, raccomandazioni accolte dal Ministero;

VISTO il decreto direttoriale n. 1974 del 6 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023 al n. 110, di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR per l'anno accademico 2022/2023;

VISTO il decreto direttoriale n. 193 del 21 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2023 al n. 537, di concessione del finanziamento agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio;

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

TENUTO CONTO che alcuni Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio non hanno utilizzato tutte le risorse assegnate ai fini dell'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2022/2023 per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e che, pertanto, devono essere restituite al Ministero le suddette risorse non utilizzate, pari a complessivi Euro 11.318.022,89;

CONSIDERATO che il Ministero ha operato una puntuale ricognizione presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla presenza di idonei non beneficiari nelle relative graduatorie del diritto allo studio per l'anno accademico 2022/2023;

TENUTO CONTO che, all'esito della suddetta ricognizione, è emerso che in cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) sono presenti idonei non beneficiari;

RAVVISATA la necessità di redistribuire le suddette risorse residue, pari a complessivi Euro 11.318.022,89, in favore delle suindicate cinque Regioni, al fine di consentire l'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2022/2023 al maggior numero possibile di idonei non beneficiari;

TENUTO CONTO del lavoro di confronto e condivisione svolto dal Tavolo tecnico di cui all'indicato decreto del Capo dipartimento MIUR 29 marzo 2017, prot. n. 662 anche con riguardo al contenuto della Tabella di cui al presente decreto;

ACQUISITI i fabbisogni finanziari degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio sulla base delle comunicazioni pervenute dalle predette cinque Regioni;

TENUTO PRESENTE che i Codici Unici di Progetto (CUP) relativi alle quote destinate ai singoli Enti erogatori corrispondono a quelli già indicati nel citato decreto direttoriale n. 193/2023 di concessione del finanziamento agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio;

VISTO il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante "*Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*" e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che così recita: "*Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per l'anno 2023 dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023*";

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso sul presente provvedimento e sulla correlata Tabella di riparto delle risorse residue derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR per l'anno 2022 nella seduta del 19 ottobre 2023 (Repertorio Atti n. 244/CSR);

DECRETA

Articolo 1

(La destinazione delle risorse residue derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR - Anno 2022)

1. Le risorse residue derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR relative all'anno 2022 sono destinate al finanziamento di borse di studio da parte delle Regioni Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto.
2. Le predette risorse sono trasferite direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, iscritte nel bilancio degli Enti con destinazione vincolata e sono utilizzate per l'anno accademico 2022/2023, al fine di soddisfare il maggior numero di idonei possibile.

Articolo 2

(Il riparto delle risorse residue derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR - Anno 2022)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, le risorse residue derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, pari a complessivi **euro 11.318.022,89**, sono ripartite secondo la Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, in proporzione al fabbisogno necessario a coprire gli idonei non beneficiari comunicato da ciascuna delle regioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Le risorse statali di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, citato in premessa, saranno ripartite con le medesime modalità, i medesimi criteri e le medesime finalità previste dal presente decreto, e, pertanto, in proporzione al numero residuo di idonei non beneficiari relativi all'anno accademico 2022/2023 presso le medesime regioni.

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 3

(Concessione del finanziamento agli Enti erogatori dei servizi DSU delle regioni beneficiare delle risorse residue derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR - Anno 2022)

1. A valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” del PNRR per l’Anno Accademico 2022-2023, sono assegnate agli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio risorse complessive pari a **euro 11.318.022,89**, secondo la ripartizione per Soggetto attuatore e per Codice Unico di Progetto (CUP) inclusa nella Tabella B allegata al presente decreto.
2. Ciascun Soggetto attuatore ricompreso nella Tabella B accetta il finanziamento concesso dal MUR attraverso la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo conseguentemente all’adozione del presente provvedimento.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio